

Ordinanza n. 46 del 1 Agosto 2016

Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione"

Visto l'art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 71/2013;

Rilevato che:

- con le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012 adottate ai sensi delle sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i Direttori alla protezione civile delle tre Regioni interessate, tra cui, per l'Emilia Romagna, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, sono stati nominati responsabili dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione;
- con l'OCDPC n. 1/2012 e l'OCDPC n. 3/2012 l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza, ovvero la fase decorrente dagli eventi sismici fino al 29 luglio 2012, è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti;
- tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle dei contributi per l'autonoma sistemazione erogabili per il periodo decorrente dagli eventi sismici sino al 29 luglio 2012 ai sensi dell'art 3 dell'OCDPC n. 1/2012 dai dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l'Emilia-Romagna, dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

- con determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell'Agenda regionale di protezione civile, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, è stata approvata un'apposita direttiva di dettaglio attuativa dell'art. 3 dell'OCDPC n. 1/2012;

Visto il Decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, concernente “*Interventi urgenti in favore delle popolazione colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia il 20 e il 29 maggio 2012*”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012 il cui art. 1 prevede che, ai fini di tale normativa, il Presidente della Regione Emilia-Romagna operi in qualità di Commissario Delegato;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Visto del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

Visto il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, come convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, che all'articolo 13 comma 01 dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 17/2012 “*Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex DL 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C*”;

- n. 23/2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” nell’ambito della quale si rende opportuno favorire il massimo coordinamento;
- n. 24/2012 e smi “Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”;
- n. 25/2012 “Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;
- n. 29/2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili. (Esito B, C)”;
- n. 51/2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito Eo)”;
- n. 57/2012 e smi “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;
- n. 85/2012 e smi “Assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR). Indicazione criteri, ai sensi comma 10 articolo 10 decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012. Finanziamento delle spese che i Comuni sosterranno per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e per le utenze elettriche”;
- n. 86/2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”;
- n. 64/2013 “Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;
- n. 114/2013 “Approvazione disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dell’assistenza agli anziani e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie residenziali a far tempo dal 1 gennaio 2014 con oneri a carico del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122”;
- n. 119/2013 “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti.

Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;

- n. 149/2013 *“Integrazioni e modifiche dell’ordinanza commissariale n. 64/2013 in ordine al nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS).”*
- n. 26/2014 *“Alloggi in affitto a favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012”;*
- n. 14/2015 *“Conferma dell’istanza MUDE di cui al comma 1 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 6 dell’ordinanza n. 131/2013.”;*
- n. 20/2015 *“Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”, pubblicata sul BURERT n. 108 dell’11 maggio 2015, che ha approvato l’Allegato 1 “Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione” e relativi moduli di domanda, con cui si è disposta la revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle seguenti misure di assistenza: Contributo per l’autonoma sistemazione (CAS), di cui alle ordinanze nn. 64/203 e 149/2013; sistemazione in alloggio in locazione temporanea di cui alle ordinanze nn. 25/2012 e 26/2014; sistemazione in moduli abitativi provvisori (PMAR e PMRR) di cui all’ordinanza n. 85/2012; assistenza socio-sanitaria residenziale (RSA) di anziani e disabili non autosufficienti o fragili, di cui all’ordinanza n. 114/2013;*
- n. 39/2015 *“Integrazioni e modifiche all’ordinanza commissariale n. 20/2015 recante in oggetto “Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”, pubblicata sul BURERT n. 207 del 7 agosto 2015;*
- n. 51/2015 *“Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande”.*
- n. 58/2015 *“Integrazioni e modifiche all’ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi “Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”*
- n. 13/2016 *“Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015”;*

Richiamate altresì, le ordinanze commissariali:

- n. 39 del 16 maggio 2014, *“Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni di cui alle ordinanze n. 120 e 121 dell’11 ottobre 2013 e delle istanze di cui all’ordinanza n. 122 dell’11 ottobre 2013”, in particolare i punti 4 e 5 del dispositivo;*

- n. 71 del 17 ottobre 2014 *“Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013”, in particolare l’articolo 5, commi 3 e 4;*

- n. 14 del 21 marzo 2016 *“Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014,*

15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014”, che all’articolo 8 ha regolato la “Richiesta di ammissione per domande di contributo depositate oltre i termini previsti dalle ordinanze commissariali o in assenza di istanza di prenotazione o conferma”

- n. 25 del 22 aprile 2016 e smi “Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall’Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall’Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall’Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014, dall’ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, dall’Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014, dall’Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015, dall’Ordinanza n. 31 del 7 luglio 2015, dall’Ordinanza n. 36 del 29 luglio 2015, dall’Ordinanza n. 56 del 4 dicembre 2015 e dall’Ordinanza n. 15 del 21 marzo 2016”, in particolare l’articolo 2;

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 155 del 23 febbraio 2015 “Approvazione stralcio del programma annuale 2015: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 47 comma 3 della l.r. 2/2003. Assegnazione e concessione risorse a comuni.” che assegna e concede risorse ai Comuni assegnatari di PMAR al fine di attuare misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito e consentire ai nuclei terremotati di riacquistare una progressiva autonomia e il ritorno alle normali condizioni di vita, tramite piani assistenziali individualizzati;

Vista la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e smi “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;

Vista la Legge n. 80 del 23 maggio 2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” altresì denominata “Piano casa 2014” ed in particolare l’art. 9, comma 2-bis, che estende l’applicazione della cedolare secca al 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;

Visti gli accordi territoriali di riferimento per i territori di competenza, in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 30 dicembre 2002;

Evidenziato che, a decorrere dal 1° luglio 2015, con ordinanza commissariale n. 20/2015, il Contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) è stato sostituito dal “Contributo per il canone di locazione” (CCL) e dal “Contributo per il disagio abitativo temporaneo” (CDA);

Preso atto della necessità di favorire una sistemazione alloggiativa più consona alle esigenze dei nuclei familiari attualmente assegnatari dei moduli prefabbricati abitativi consentendo il ricorso al CCL, al CDA e/o agli alloggi in locazione temporanea, qualora sussistano i requisiti prescritti;

Ritenuto che a quattro anni dal sisma si è provveduto ormai a definire le disposizioni di carattere generale sul riconoscimento delle misure di assistenza alla popolazione nonché le modalità per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di abitazioni al fine dell’ottemperamento degli obblighi

previsti dalle ordinanze per la ricostruzione, e pertanto si ritiene di dover concedere ai Comuni maggiore autonomia decisionale per tutto quanto concerne particolari casistiche che richiedano un'interpretazione della normativa commissariale che tenga conto delle circostanze e delle motivazioni addotte che non possono essere risolte tramite una norma di carattere generale ma soltanto attraverso una attenta valutazione del Comune.

Considerato che diversi Comuni hanno rappresentato la necessità di tutelare i nuclei che alla data del sisma erano assegnatari di alloggio di edilizia residenziale pubblica, estendendo la possibilità anche ad essi, seppur locatari, di rinnovare ovvero stipulare contratti di locazione temporanea ai sensi dell'ordinanza n. 26/2014 e smi, visti i tempi lunghi di ripristino di questi immobili e la particolare situazione socio-economica in cui versano i suddetti nuclei;

Ritenuto opportuno definire in modo più puntuale gli obblighi a cui sono tenuti i proprietari, compresi i proprietari di abitazione acquisita da vendita all'asta, che abbiano beneficiato dei contributi per la ricostruzione ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi;

Considerato che diversi Comuni hanno rappresentato la sussistenza di un percorso di rientro nell'abitazione inagibile per i nuclei decaduti dal diritto all'assistenza per mancato inizio lavori entro il 31 luglio 2014 o il 30 settembre 2015, nel caso in cui successivamente a tali ultime date:

- sia stata loro concessa da parte dei Comuni stessi e ai sensi delle soprarichiamate ordinanze commissariali n. 39/2014, n. 71/2014, n. 14/2016 e n. 25/2016, l'autorizzazione alla presentazione mediante piattaforma MUDE o SFINGE, della domanda di ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali n. 29/2012 e smi, 51/2012 e smi, n. 86/2012 e smi e n. 57/2012 e smi;

- o siano stati eseguiti o iniziati i lavori prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza;

Ritenuto, alla luce di quanto rappresentato dai Comuni, di riconoscere a tali nuclei l'accesso ai contributi per la sistemazione temporanea (CAS, CCL o CDA, Alloggi in locazione temporanea), come da dispositivo della presente ordinanza;

Evidenziato che la sopra richiamata ordinanza commissariale n. 14/2016 ha inoltre regolato l'accesso ai contributi per la ricostruzione:

- nei casi di ordinanza sindacale di inagibilità a causa del sisma emessa prima della sua entrata in vigore;

- nei casi di ordinanza sindacale di inagibilità a causa del sisma emessa o da emettersi, ove ricorrano i presupposti, nei casi di cui all'articolo 8, comma 4 della stessa ordinanza commissariale n. 14/2016;

Considerato che, anche in tali casi si rende necessario garantire, come da dispositivo del presente atto, l'accesso ai contributi per la sistemazione temporanea (CCL o CDA o Alloggi in locazione temporanea) ai nuclei da ultimo sgomberati nei casi e termini di cui all'ordinanza commissariale n. 14/2016;

Ritenuto, altresì, che si rende necessario, al fine di dare soluzione a talune questioni sottoposte dai Comuni, prevedere che:

- il termine ultimo per richiedere eventuali contributi pregressi relativi al canone di locazione, dietro presentazione delle relative ricevute, è lo stesso termine previsto per la dimostrazione dell'avvenuto rientro nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità;

- nel caso di rinuncia al contributo, in mancanza di conferma dell'impegno all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità e/o al rientro nell'abitazione ripristinata, i contributi – a seconda dei casi, il CAS, il CCL o il CDA - dovranno essere restituiti;

- è ammessa la produzione dei soli consumi effettivi nel caso in cui il nucleo dichiaro di avere smarrito i relativi contratti sottoscritti in data antecedente al sisma;

- nel caso in cui il Comune abbia concesso, su richiesta presentata dal nucleo interessato dopo la scadenza degli 8 mesi per gli esiti di agibilità B e C, 24 mesi per l'esito di agibilità E0 e 36 mesi per gli esiti di agibilità E1, E2 ed E3, un ulteriore termine per la fine dei lavori, e questo non venga rispettato, dalla scadenza di quest'ultimo termine decorre quello di 12 mesi o 6 mesi di cui all'articolo 14 dell'ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi - per l'ultimazione dei lavori al fine di non incorrere nella sanzione prevista al comma 5 dell'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 e smi;

Informato, nella seduta del 18 luglio 2016, il Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, istituito con l'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Ritenuto di stabilire che la presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,

DISPONE

di introdurre le seguenti modifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale n. 20/2015, come già modificata ed integrata dalle ordinanze commissariali nn. 39 e 58/2015:

- **aggiungere dopo l'articolo 2, l'articolo 2-bis:**

Art. 2-bis

Autonomia decisionale del Comune

1. Si riconosce al Comune piena autonomia decisionale nella valutazione dell'ammissibilità di singoli casi di cui all'art 2, che per la loro peculiarità richiedano un'interpretazione della normativa commissariale che tenga conto delle circostanze e delle motivazioni addotte. Ogni

decisione, adeguatamente motivata e formalizzata, comporta la totale assunzione di responsabilità da parte del Comune.

2. Il Comune ha altresì piena autonomia decisionale nella valutazione dei casi particolari che si presentino nella fase di incrocio della domanda e dell'offerta abitativa, di cui all'art. 4.

- **sostituire la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 come segue:**

produrre al Comune i contratti dei servizi di fornitura e i consumi effettivi relativi ad un periodo non inferiore a 3 mesi. I contratti devono essere intestati ad uno o più componenti del nucleo familiare rientrati nell'abitazione e beneficiari della forma di assistenza. E' ammessa la produzione dei soli consumi effettivi, nel caso in cui il nucleo dichiara di avere smarrito i relativi contratti sottoscritti in data antecedente al sisma.

- **inserire al comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole "del progetto unitario" il seguente testo:**

e per le ordinanze di sgombero emesse, nei casi e nei termini di cui all'articolo 8, commi 3 e 4 dell'ordinanza commissariale n. 14/2016.

- **inserire al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole "12 maggio 2015" il seguente testo:**

o emessa nei casi e nei termini di cui all'art. 8, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 14/2016

- **abrogare il comma 4 dell'articolo 5**

- **aggiungere al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 il seguente testo:**

, salvo quanto previsto al Capo III-quater della presente ordinanza;

- **aggiungere al termine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 il seguente testo:**

, salvo quanto previsto al Capo III-quater della presente ordinanza;

- **inserire al comma 2 dell'articolo 9, dopo le parole "decadenza dal CAS", il seguente testo:**

, salvo quanto previsto al Capo III-quater della presente ordinanza;

- **inserire al comma 5 dell'articolo 9, dopo le parole "decadenza dal CAS", il seguente testo:**

, salvo quanto previsto al Capo III-quater della presente ordinanza;

- **inserire dopo il comma 3 dell'articolo 10, il comma 3 bis:**

La documentazione di cui al comma 3, ove non presentata trimestralmente, deve essere presentata entro e non oltre il termine previsto per la dimostrazione dell'avvenuto rientro di cui all'articolo 3, ai fini del riconoscimento del CCL relativo al periodo cui la stessa si riferisce.

- **aggiungere al termine del comma 1 dell'articolo 11 il seguente testo:**

e salvo quanto previsto al Capo III-quater della presente ordinanza.

- **aggiungere al comma 2 dell'articolo 12 prima delle parole "l'inutile decorso", il seguente testo:**

Salvo quanto previsto al Capo III-quater della presente ordinanza,

- **aggiungere dopo il comma 3 dell'articolo 13 il seguente comma 4:**

4. Il CCL deve essere restituito dal 1° luglio 2015 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso in caso di presentazione di dichiarazione di rinuncia al contributo priva della conferma dell'impegno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); ove, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, siano state presentate rinunce incomplete, il Comune provvederà con raccomandata a.r. a richiedere al nucleo di rendere, entro il termine perentorio di 20 giorni, la dichiarazione sulla conferma o meno del suddetto impegno.

- **aggiungere dopo il comma 2 dell'articolo 14 il seguente comma 2 bis:**

2 bis. Ferma la decadenza di cui all'articolo 11, comma 3, della presente ordinanza, nel caso in cui il Comune abbia concesso, su richiesta presentata dal nucleo interessato dopo la scadenza degli 8 mesi per gli esiti di agibilità B e C, 24 mesi per l'esito di agibilità E0 e 36 mesi per gli esiti di agibilità E1, E2 ed E3, un ulteriore termine per la fine dei lavori e questo non venga rispettato, dalla scadenza di quest'ultimo termine decorre quello di 12 mesi o 6 mesi, di cui ai precedenti commi 1 e 2, per l'ultimazione dei lavori al fine di non incorrere nella sanzione prevista al comma 5 dell'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 e smi.

- **aggiungere dopo il comma 3 dell'articolo 14 il seguente comma 4:**

4. Il CAS percepito dal 1° agosto 2013 o da altra data se successiva, nonché il CCL percepito dal 1° luglio 2015 o da altra data se successiva, devono essere restituiti, dalla stessa data di percezione, in caso di presentazione di dichiarazione di rinuncia al contributo priva della conferma dell'impegno alla esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b); ove, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, siano state presentate rinunce incomplete, il Comune provvederà con raccomandata a.r. a richiedere al nucleo di rendere, entro il termine perentorio di 20 giorni, la dichiarazione sulla conferma o meno del suddetto impegno.

- **inserire al comma 1 dell'articolo 17, dopo le parole "Contributo per l'autonoma sistemazione," il seguente testo:**

salvo quanto previsto al Capo III-quater della presente ordinanza,

- **inserire al comma 1 dell'articolo 17-ter, dopo le parole "decadenza dal CAS," il seguente testo:**

salvo quanto previsto al Capo III-quater della presente ordinanza,

- **inserire al comma 1 dell'articolo 17-quater, dopo le parole "decadenza dal CAS," il seguente testo:**

salvo quanto previsto al Capo III-quater della presente ordinanza,

- **inserire dopo il CAPO III – TER il seguente nuovo CAPO III - QUATER**

CAPO III – QUATER

CONTRIBUTI AI NUCLEI CON AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO DI DOMANDA "MUDE",
CON INIZIO LAVORI TARDIVO, CON ORDINANZA DI SGOMBERO EMESSA NEI CASI E
TERMINI DI CUI ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 14/2016

Art. 17-decies

Assistenza ai nuclei familiari autorizzati al deposito della domanda MUDE ai sensi delle ordinanze
commissariali n. 39/2014 e n. 71/2014

1. Ai nuclei familiari che non hanno presentato istanza di prenotazione MUDE (esito E) entro il 31 marzo 2014 o domanda MUDE entro il 30 aprile 2014 (esiti B e C) e sono decaduti il 31 luglio 2014 dal diritto al contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) per non aver iniziato i lavori di ripristino entro tale ultima data, è riconosciuto il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) fino al 30 giugno 2015 ove, antecedentemente a tale data sia stata depositata la domanda di contributo per la riparazione e il ripristino di cui all'ordinanza commissariale n. 29/2012 e smi, previa autorizzazione ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 39/2014 punti 4 e 5 del dispositivo o sia intervenuta l'autorizzazione, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 71/2014, articolo 5, comma 3, al deposito della domanda di contributo per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali n. 51/2012 e smi o n. 86/2012 e smi.
2. Il CAS, ferme le condizioni e i presupposti di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013 e smi, è riconosciuto ai nuclei di cui al comma 1 dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui alle ordinanze commissariali n. 39/2014 e n. 71/2014. A tal fine l'Ufficio tecnico comunale per l'edilizia, su richiesta dell'Ufficio comunale competente per la gestione delle misure di assistenza alla popolazione, trasmette a quest'ultimo, nel più breve tempo possibile, i dati relativi all'avvenuto deposito delle domande di cui all'ordinanza commissariale n. 29/2012 e smi conseguenti all'autorizzazione di cui all'ordinanza commissariale n. 39/2014 nonché i dati relativi alle autorizzazioni di cui all'ordinanza commissariale n. 71/2014 e riconducibili ai suddetti nuclei, i quali entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso del Comune sulla vigenza della presente disposizione, devono confermare espressamente o comunicare eventuali variazioni delle dichiarazioni rese nella domanda di contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) presentata ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 e smi.
3. Ai nuclei familiari di cui al comma 1, è altresì riconosciuto il contributo per il canone di locazione (CCL) o il contributo per il disagio abitativo (CDA), dal 1° luglio 2015, ferme le condizioni e i presupposti previsti dalla presente ordinanza, dietro presentazione, nello stesso termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 2, del relativo modulo di

domanda “Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)” o “Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 17-undecies

Assistenza ai nuclei familiari autorizzati al deposito della domanda MUDE ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 14/2016, articolo 8, commi 1 e 2

1. Ai nuclei familiari che non hanno presentato istanza di prenotazione MUDE (esito E) entro il 31 marzo 2014 o domanda MUDE entro il 30 aprile 2014 (esiti B e C) e sono decaduti il 31 luglio 2014 dal diritto al contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) per non aver iniziato i lavori di ripristino entro tale ultima data, è riconosciuto il contributo per il canone di locazione (CCL) o il contributo per il disagio abitativo (CDA), ove autorizzati ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 14/2016, commi 1 e 2, al deposito delle domande di contributo relative ad edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità entro il 31 marzo 2014.
2. Il modulo di domanda “Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)” o “Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) deve essere presentato al Comune entro il termine di sessanta giorni decorrenti, a seconda dei casi:
 - dalla data di deposito della domanda di contributo per la riparazione e il ripristino di cui all’ordinanza commissariale n. 29/2012 e smi;
 - dalla data di notifica dell’autorizzazione al deposito della domanda di contributo per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali n. 51/2012 e smi o n. 86/2012 e smi.
3. Ove, dai dati trasmessi dall’Ufficio tecnico per l’edilizia su richiesta dell’Ufficio comunale competente per la gestione delle misure di assistenza alla popolazione, risulti che il deposito della domanda di contributo per la riparazione e il ripristino di cui all’ordinanza commissariale n. 29/2012 e smi o la notifica dell’autorizzazione al deposito della domanda di contributo per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali n. 51/2012 e smi o n. 86/2012 e smi, siano esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 per la presentazione di uno dei suddetti moduli di domanda decorre dal ricevimento da parte del nucleo interessato dell’avviso del Comune sulla vigenza della presente disposizione.
4. Il CCL o il CDA, ferme le condizioni e i presupposti di cui alla presente ordinanza, è riconosciuto dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione al deposito; per i nuclei autorizzati al deposito della domanda di contributo per la riparazione e il ripristino di cui all’ordinanza commissariale n. 29/2012 e smi, tale deposito costituisce condizione per l’ammissione al contributo.

Art. 17-duodecies

Assistenza ai nuclei familiari autorizzati al deposito della domanda MUDE e SFINGE ai sensi delle ordinanze commissariali n. 14/2016, articolo 8, comma 3 e n. 25/2016 e smi, articolo 2

- 1 Ai nuclei familiari di cui all'articolo 12 della presente ordinanza, compresi quelli che non hanno provveduto ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza commissariale n. 40/2015, e sono decaduti dal diritto al contributo per il canone di locazione (CCL) o al contributo per il disagio abitativo (CDA) il 30 settembre 2015 per non aver iniziato i lavori di ripristino entro tale data, è riconosciuto il corrispondente contributo ove autorizzati a depositare la relativa domanda di contributo per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 14/2016, o ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza commissariale n. 25/2016 e smi.
- 2 Il CCL o il CDA, ferme le condizioni e i presupposti di cui alla presente ordinanza, è riconosciuto dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione al deposito; per i nuclei autorizzati al deposito della domanda di contributo per la riparazione e il ripristino di cui all'ordinanza commissariale n. 29/2012 e smi, tale deposito costituisce condizione per l'ammissione al contributo. A tal fine l'Ufficio tecnico comunale per l'edilizia, su richiesta dell'Ufficio comunale competente per la gestione delle misure di assistenza alla popolazione, trasmette a quest'ultimo, nel più breve tempo possibile, i dati relativi all'avvenuto deposito delle domande di cui all'ordinanza commissariale n. 29/2012 e smi nonché i dati relativi alle autorizzazioni emesse ai sensi delle ordinanze commissariali n. 14/2016, articolo 8, comma 3 e n. 25/2016 e smi, articolo 2, e riconducibili ai suddetti nuclei, i quali entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso del Comune sulla vigenza della presente disposizione, devono confermare espressamente o comunicare eventuali variazioni delle dichiarazioni rese nel relativo modulo di domanda "Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)" o "Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 17-terdecies

Assistenza ai nuclei familiari con inizio lavori di ripristino successivo al 31 luglio 2014 o al 30 settembre 2015

1. Ai nuclei familiari che non hanno presentato istanza di prenotazione MUDE (esito E) entro il 31 marzo 2014 o domanda MUDE entro il 30 aprile 2014 (esiti B e C) e sono decaduti il 31 luglio 2014 dal diritto al contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) per non aver iniziato i lavori di ripristino entro tale ultima data, ove non abbiano richiesto l'autorizzazione al deposito MUDE ai sensi delle ordinanze commissariali n. 39/2014, n. 71/2014 e n. 14/2016 ma abbiano, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, provveduto ad eseguire i lavori di ripristino o gli stessi siano in corso, sono riconosciuti i contributi di cui agli articoli 17-decies e 17-undecies, con decorrenza dalla data di inizio lavori. A tal fine l'Ufficio tecnico comunale per l'edilizia, su richiesta dell'Ufficio comunale competente per la gestione delle misure di assistenza alla popolazione, trasmette a quest'ultimo, nel più breve tempo possibile, i dati relativi alle pratiche edilizie dei suddetti nuclei, i quali entro il

termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso del Comune sulla vigenza della presente disposizione, confermano o comunicano eventuali variazioni delle dichiarazioni rese nella domanda di contributo per l'autonoma sistemazione e/o provvedono alla presentazione dei moduli di domanda "Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)" o "Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Ai nuclei familiari di cui all'articolo 12 della presente ordinanza, compresi quelli che non hanno provveduto ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza commissariale n. 40/2015, e sono decaduti dal diritto al contributo per il canone di locazione (CCL) o al contributo per il disagio abitativo (CDA) il 30 settembre 2015, ove non abbiano richiesto l'autorizzazione al deposito delle domande di contributo per la ricostruzione ai sensi delle ordinanze commissariali n. 14/2016, articolo 8, comma 3 o n. 25/2016 e smi, articolo 2, ma abbiano, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, provveduto ad eseguire i lavori di ripristino o gli stessi siano in corso, è riconosciuto il CCL o CDA dalla data di inizio lavori. A tal fine l'Ufficio tecnico comunale per l'edilizia, su richiesta dell'Ufficio comunale competente per la gestione delle misure di assistenza alla popolazione, trasmette a quest'ultimo, nel più breve tempo possibile, i dati relativi alle pratiche edilizie dei suddetti nuclei, i quali entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso del Comune sulla vigenza della presente disposizione, confermano espressamente o comunicano eventuali variazioni delle dichiarazioni rese nel modulo di domanda "Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)" o "Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 17-quaterdecies

Assistenza ai nuclei familiari sgomberati con ordinanza di inagibilità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4 dell'ordinanza commissariale n. 14/2016

1. Ai nuclei familiari destinatari di un'ordinanza di sgombero emessa, nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 14/2016, successivamente al 12 maggio 2015, data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 20/2015, nonché nei casi di cui all'articolo 8, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 14/2016, è riconosciuto dalla data di notifica della suddetta ordinanza di sgombero e ove sussistano le condizioni ed i presupposti di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013 e smi e alla presente ordinanza:
 - il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) fino al 30 giugno 2015, e il Contributo per il canone di locazione (CCL) o il Contributo per il Disagio abitativo (CDA) dal 1° luglio 2015, se la notifica dell'ordinanza di sgombero è avvenuta precedentemente al 30 giugno 2015;
 - il Contributo per il canone di locazione (CCL) o il Contributo per il Disagio abitativo (CDA), se la notifica dell'ordinanza di sgombero è avvenuta successivamente al 30 giugno 2015.
2. La domanda di contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013 e smi e/o il modulo di domanda "Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)" o "Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo" di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera a), devono essere presentati al Comune entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; ove successivamente a tale ultima data venga emessa un'ordinanza di inagibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 4, il suddetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di notifica dell'ordinanza di sgombero.

3. I nuclei di cui al comma 1, decadono dal contributo CCL o CDA:

- alla scadenza del termine di deposito della relativa domanda MUDE, se non vi provvedono nonostante siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4, dell'ordinanza commissariale n. 14/2016;
- alla data del 31 dicembre 2016 se, non avendo richiesto l'autorizzazione al deposito della relativa domanda MUDE ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4, dell'ordinanza commissariale n. 14/2016, neppure iniziano i lavori di ripristino entro tale ultima data.

- **inserire al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera e) le seguenti nuove lettere f) e g):**

f) nuovi contratti da stipulare con nuclei familiari che hanno avuto l'ordinanza di sgombero dopo il 12 maggio 2015 ma comunque entro i termini e nei casi previsti dall'art. 8, commi 3 e 4, dell'ordinanza commissariale n. 14/2016.

g) rinnovi o nuovi contratti da stipulare con nuclei locatari alla data del sisma di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP).

- **sostituire il comma 4 dell'articolo 25 come segue:**

4. Il modello MUDE “ Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione”, di cui all'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 26/2014, deve essere compilato dal professionista incaricato, per conto dei proprietari e per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto della pratica MUDE, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione. In questo caso, il Comune, prima di procedere all'atto definitivo di revoca, comunica formale diffida al beneficiario e al professionista incaricato ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica della diffida stessa.

- **sostituire alla lettera c) del comma 4 ter dell'articolo 25 le parole “artt. 19 e 19 bis” con le parole “artt. 46 e 47”**

- **inserire al comma 4 quater dell'articolo 25 dopo le parole “la sua restituzione.” la seguente frase:**

Il Comune, prima di procedere all'atto definitivo di revoca, comunica formale diffida al beneficiario e al professionista incaricato ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica della diffida stessa.

- **aggiungere al termine del comma 5 dell'articolo 25 la seguente frase:**

Qualora i soggetti di cui ai punti a) e b) si siano trasferiti nell'abitazione ripristinata o in altra abitazione a titolo definitivo sono automaticamente cancellati dall'elenco e non possono essere iscritti nuovamente.

- **aggiungere al termine del comma 16 dell'articolo 25 i seguenti punti:**

- il Comune verifica l' idoneità complessiva dell'alloggio alle caratteristiche ed esigenze del nucleo familiare al fine di ottimizzare l'incrocio;
- il Comune ha altresì piena autonomia decisionale nella valutazione dei casi particolari che si presentano nella fase di incrocio.

- inserire al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole "In caso di rinuncia" le seguenti parole:

formale del locatario/comodatario,

- sostituire il testo dell'articolo 26 come segue:

Art. 26

Modifiche ed integrazioni agli artt. 6 commi 3, 4 e 5 delle ordd. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi
Ulteriori possibilità di utilizzo delle abitazioni ripristinate con fondi per la ricostruzione

1. Al termine del comma 3 dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 86/2012 e smi, è aggiunto il seguente periodo:
"In caso di rinuncia formale del locatario/comodatario, il proprietario potrà cedere in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima. Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi."
2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 86/2012 e smi, sono aggiunti i seguenti commi:
- 3 bis. Il proprietario è esonerato dall'obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario/comodatario qualora quest'ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità oppure, qualora, successivamente e precedentemente agli eventi sismici, il proprietario abbia agito in giudizio avverso quest'ultimo per inadempimento contrattuale. Il proprietario è altresì esonerato nel caso in cui il locatario/comodatario accetti l'assegnazione definitiva di un alloggio pubblico. Permangono in capo al proprietario gli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 3, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
- 3 ter. Qualora il comodatario che occupava l'alloggio alla data del sisma (con contratto di comodato regolarmente registrato, o con residenza in caso di comodato verbale) rinunci a rientrare dopo il ripristino, il proprietario dovrà stipulare con altro nucleo terremotato un contratto di locazione a canone concordato, il cui importo dovrà corrispondere al valore minimo calcolato sulla base della tabella dell'accordo territoriale di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e smi, e secondo i parametri, le fasce e le zone

previste da ciascun accordo. Sono fatte salve dalla presente disposizione le situazioni in cui il precedente comodatario, che rinuncia al rientro, occupava l'abitazione in virtù del rapporto di lavoro con il proprietario (es. lavoratori agricoli, addetti alle stalle, custodi..). In tali casi è possibile concedere nuovamente l'alloggio in comodato al lavoratore subentrante.

3. Al comma 4, dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 86/2012 e smi, alla quinta riga, il periodo dopo le parole "privi di abitazione per effetto degli eventi sismici", è così sostituito:

”, oppure a cedere l'abitazione ripristinata in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune, o in comuni confinanti, altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima.

Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.”

4. Il comma 5 dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 86/2012 e smi è sostituito dal seguente:

“5. Per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva si applicano gli obblighi previsti dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.”

5. Dopo il comma 2-quinquies dell'art. 6 delle ordinanze nn. 51 e 86/2012 e smi, è aggiunto il seguente comma:

“2-sexies Gli immobili acquistati a seguito di procedura di pignoramento immobiliare ai sensi del comma 2-quater devono essere destinati ad abitazione principale dell'aggiudicatario della medesima procedura per almeno quattro anni decorrenti dal trasferimento della residenza e non possono essere venduti prima di tale scadenza. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la restituzione dell'intero contributo percepito.”

“2-septies Le disposizioni del comma 2-sexies si applicano anche nel caso di acquisto di abitazioni non principali da parte di aggiudicatari che, ai sensi del comma 2-quinquies - seconda parte, si sono impegnati a trasferirvi la residenza entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.”

- aggiungere dopo il comma 1 dell'articolo 27 il seguente nuovo comma 2:

2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di affitto con conseguente decadenza dal diritto al contributo e obbligo di restituzione delle somme percepite, il Comune, prima di emettere l'atto definitivo di revoca, effettua tutte le verifiche e comunica formale diffida ad adempiere al beneficiario e al professionista da questi incaricato. Alla scadenza dei termini di diffida, senza che siano stati ottemperati gli obblighi, il Comune provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo e di recupero delle somme erogate.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Bologna,

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente